

OGGETTO: **LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI (ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2020, N. 111)**

L'art. 5 del decreto-legge 08/09/2020, n. 111 ^(*) – in vigore dal 9 settembre scorso, ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 223 – prevede che, **in caso di quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, «disposta dal “Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente” a seguito di contatto verificatosi all'interno**

(*) ART. 5 DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2020, N. 111

LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Per i giorni in cui un genitore fruito di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruito di alcuna delle predette misure.

5. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

del plesso scolastico», il genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione in **modalità agile**^(**) per tutto o parte del corrispondente periodo.

Nelle sole **ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può fruire di un "congedo straordinario"** e, quindi, astenersi dal lavoro per tutta la durata della quarantena del figlio o per parte di essa; durante tale periodo di assenza – coperto da contribuzione figurativa –, in luogo della retribuzione è riconosciuta un'indennità pari al 50 % della stessa, calcolata secondo quanto previsto per il "congedo di maternità" di cui art. 23 del d.lgs. n. 151/2001 "a eccezione del comma 2 del medesimo articolo"^(***).

Per le giornate in cui un genitore userà una delle citate misure - ovvero svolgerà, anche ad altro titolo, le proprie mansioni in modalità agile o non presterà alcuna attività lavorativa -, l'altro non potrà chiedere di fruirne.

Il lavoro agile e il congedo previsti dall'art. 5 del d.l. n. 111/2020 possono essere riconosciuti:

- per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020;
- nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno in corso: l'INPS provvederà al suo monitoraggio e, qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

^(**) Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

^(***) **ART. 23 DEL D.LGS. N. 151/2001
CALCOLO DELL'INDENNITÀ**

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

omissis